



## PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA P.G. n. 3275

Ravenna, 05/02/2021

**ORDINANZA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ A 50 KM/H LUNGO LA S.P. N. 1 "SANT' ALBERTO" TRATTO TRA LE PROGRESSIVE KM 3+550 A KM 3+764 IN CORRISPONDENZA DELLA LOCALITÀ "CÀ BOSCO" IN COMUNE DI RAVENNA.  
MODIFICA PARZIALE DI ORDINANZA N. 27611 DEL 2/7/1997.**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

- VISTI gli art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la regolamentazione della circolazione;
- VISTO l' art. 116 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- VISTA l' Ordinanza n. 27611 del 2/7/1997 del limite di velocità a 70 km/h dalla prog. Km 3+300 a km 5+100
- VISTA l'istituzione del Comune di Ravenna di denominare località "Cà Bosco" il nucleo abitativo lungo la sp 1 "Sant' Alberto" che non ha le caratteristiche necessarie per riconoscerlo "centro abitato"
- CONSIDERATA la necessità, per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, di limitare la velocità nel tratto stradale compreso nella località di Cà Bosco;
- VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

### ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i veicoli in circolazione lungo la **S.P. n. 1 "Sant' Alberto"** di osservare il seguente obbligo:

- **limite di velocità a 50 km/h nel tratto stradale tra le progressive km 3+550 a km 3+764 in corrispondenza della località "Cà Bosco"**

**Modifica parziale di ordinanza n. 27611 del 02/07/1997.**

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Il Settore Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Si da inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/ comunicazione della presente ordinanza.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
*(Dott. Ing. Paolo Nobile)*